

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BUCCINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 FEBBRAIO 1973

Modifiche alla legge 30 marzo 1965, n. 225, riguardante la cessione in proprietà degli alloggi costruiti in conseguenza di terremoti, ed alla legge 27 aprile 1962, n. 231, riguardante la cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 30 marzo 1965, n. 225, prescrive che gli alloggi costruiti a carico dello Stato in conseguenza di terremoti, ultimati alla data del 31 dicembre 1945 e da chiunque gestiti, siano ceduti in proprietà a coloro che ne facciano domanda e che li abitino alla data di entrata in vigore della legge stessa (23 aprile 1965).

Le domande andavano inoltrate ai competenti uffici del Genio civile entro il 31 dicembre 1966.

Gli alloggi, per i quali non è stata avanzata la domanda di cessione, sono stati trasferiti, a titolo gratuito, agli Istituti autonomi delle case popolari con il 1° gennaio 1967. Gli assegnatari possono esercitare la facoltà di riscatto.

La legge citata rinvia alle norme, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni. La successiva legge 27 aprile 1962, n. 231, contiene modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 2 del 1959. In

particolare l'articolo 7 della legge n. 231 regolamenta, fra l'altro, il caso di decesso dell'occupante l'alloggio, il quale abbia già inoltrato istanza di acquisto, senza che la pratica sia stata espletata al momento del decesso stesso e così dispone: « In caso di decesso dell'aspirante, il coniuge, i discendenti entro il terzo grado e gli ascendenti conviventi con l'aspirante stesso possono confermare la domanda entro trenta giorni dall'evento ».

Numerosi sono i casi di eredi dell'aspirante deceduto, che non hanno dato la conferma nei trenta giorni dal decesso del congiunto, o per ignoranza della disposizione o, comunque, per essere troppo breve il termine decorrente dall'evento luttuoso.

Nella pratica gli uffici del Genio civile avevano accettato le conferme tardive, espletando la pratica a nome degli eredi come sopra indicati, confortati dai pareri della Commissione centrale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica e del Ministero dei lavori pubblici, che avevano ritenuto

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

che il termine di trenta giorni non avesse carattere perentorio.

La Corte dei conti, però, in tali casi, non ha concesso il visto e la registrazione dei contratti di cessione, pur riconoscendo, come da consolidata giurisprudenza, l'esistenza di un vero e proprio diritto soggettivo, non soggetto alla valutazione discrezionale della pubblica amministrazione, nei confronti di coloro che, al decesso dell'aspirante, versino nelle condizioni volute dalla legge per l'assegnazione dell'alloggio (decisione della Corte dei conti 2 dicembre 1971). La stessa Corte ha tenuto a sottolineare la perentorietà del termine dei trenta giorni nel quadro delle ragioni sociali che presiedono all'assegnazione in proprietà degli alloggi popolari e dell'interesse pubblico di procedere sollecitamente all'assegnazione stessa. Di conseguenza le pratiche di coloro, congiunti dell'aspirante deceduto, che non hanno dato conferma nel termine di trenta giorni dal decesso, sono rimaste bloccate.

Il legislatore, nell'affermare il principio che i congiunti dell'aspirante deceduto hanno maturato, nelle condizioni previste, un vero e proprio diritto alla cessione in proprietà dell'alloggio, deve necessariamente adeguare le norme vigenti a detto principio. Si propone, pertanto, di modificare, per quanto interessa, l'articolo 7 della legge 27 aprile 1962, n. 231, non solo nel senso di concedere il termine più congruo di sessanta giorni, per la conferma che i congiunti dell'aspirante debbono dare, ma, soprattutto, nel senso di non considerare perentorio detto termine. Al riguardo gli uffici competenti del Genio civile, che hanno in corso di espletamento la pratica e che vengono necessariamente a conoscenza del decesso dell'aspirante, sono tenuti ad interpellare, con lettera raccomandata, i congiunti, dando loro il termine di trenta giorni, per conoscere se desiderino confermare la domanda di cessione in proprietà del loro congiunto.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

I congiunti dell'aspirante, indicati nell'articolo 7 della legge 27 aprile 1962, n. 231, in caso di decesso dello stesso, possono confermare la domanda entro sessanta giorni dall'evento.

Gli uffici del Genio civile, che espletano la pratica, interpellano, con lettera raccomandata e ricevuta di ritorno, i congiunti sopra indicati, invitandoli a dare la conferma entro trenta giorni dal ricevimento della lettera.

**Art. 2.**

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.